



**NOTAIO
GIANLUIGI CISOTTO**

Via Aldo Moro, 10 - Brescia (BS)
email: gcisotto.2@notariato.it

REPERTORIO N.136.572

RACCOLTA N.25.349

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"NEOSPERIENCE S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove dicembre duemiladiciannove
(19.12.2019)

In Brescia, nel mio studio di Via Oberdan n.140.

Alle ore 16 (sedici) e minuti 45 (quarantacinque)

Avanti a me **dottor Gianluigi CISOTTO**, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brescia e residente in Brescia, con studio alla via Oberdan n.140

E' presente il signor:

MELPIGNANO Dario Patrizio nato a Milano il giorno 15 gennaio 1968 e domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in rappresentanza della società:

"NEOSPERIENCE S.P.A."

con sede in Brescia (BS), Via Orzinuovi n.ro 20, capitale sociale Euro 821.365 (ottocentoventunomila trecentosessantacinque) e versato per euro 700.715 oltre ad ulteriori euro 25.505,200 per esercizio WARRANT, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia 02792030989 e n.479063 REA, società con azioni negoziate presso il mercato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A..

Il medesimo,

della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara innanzitutto che in questo luogo, giorno ed ora è stata convocata, con le modalità infra precisate, l'assemblea straordinaria della società "NEOSPERIENCE S.P.A." e mi chiede quindi di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea.

Io Notaio aderendo a tale richiesta do atto di quanto segue: ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il comparso signor MELPIGNANO Dario Patrizio il quale constata e dichiara:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, come previsto dall'art. 16 dello Statuto sociale, con avviso pubblicato in data 2 dicembre 2019 sul sito internet della Società, alla sezione "Comunicati Stampa", nonché sul quotidiano "Italia Oggi" in data 3 dicembre 2019;

- che sono presenti numero 4 (quattro) azionisti rappresentanti, per delega, n.ro 3.747.850 (tremilionisettecentoquarantasettemilaottocentocinquanta) azioni - pari al 51,61% (cinquantuno virgola sessantuno per cento) delle n. 7.262.202 (settemilioniduecentosessantaduecentodue) azioni prive di valore nominale, costituenti l'intero capitale;

Registrato a Brescia 2
il 31/12/2019
al n. 35105
serie 1T
Euro 356,00

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i signori LINOTTO Luigi, LINOTTO Matteo SCARAVELLI Lorenzo e, in collegamento audio, la signora PATRINI Laura Elena;

- che del Collegio Sindacale sono presenti, in collegamento audio, il signor IMAZIO Franco, Presidente, e, dei Sindaci Effettivi la signora BERTI Francesca.

L'elenco nominativo dei soci che partecipano alla presente Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni rappresentate, dei soci deleganti viene allegato al presente verbale sotto la **lettera "A"**.

Preliminarmente il Presidente dà atto:

- che a decorrere dal 3 dicembre 2019 tutte le informazioni richieste dalle applicabili disposizioni sono state rese disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.neosperience.com;

- che in data 3 dicembre 2019 è stata messa a disposizione del pubblico la relazione illustrativa sull'ordine del giorno dell'odierna Assemblea;

- in data 3 dicembre 2019 è stato messo a disposizione il parere di congruità del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile;

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di nuove proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno;

- che la società è titolare di n.ro 18.950 (diciottomilanovecentocinquanta) azioni proprie, senza valore nominale, per le quali, ai sensi dell'art. 2357-ter del C.C., il diritto di voto è sospeso ma che devono essere tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Il Presidente comunica poi che, a seguito dei riscontri effettuati in base alle comunicazioni ricevute, alle risultanze del libro soci, alle certificazioni rilasciate per la presente Assemblea ed ad altre informazioni ricevute, non sussistono soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale alla presente assemblea.

Chiede infine ai partecipanti di comunicare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto. Nessuno chiede la parola.

Il Presidente attesta quindi che, ai sensi della vigente normativa, i soci presenti e rappresentati in assemblea sono legittimati all'intervento ed al voto per le azioni agli stessi intestate ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale e che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega; dichiara quindi validamente costituita la presente assemblea, idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5 e 6 del Codice Civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Proposta di aumento di capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 50.000, oltre eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 2441 c.c. mediante emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, a servizio di uno o più piani di incentivazione riservati a dipendenti, collaboratori, consulenti, consiglieri di amministrazione di Neosperience S.p.A. e delle sue controllate (anche future), deliberazioni inerenti e conseguenti.

Iniziando l'esame dell'ordine del giorno, con riferimento al primo punto, il Presidente prende la parola ed illustra all'assemblea l'opportunità di deliberare un'aumento di capitale a pagamento delegandone l'esecuzione, ai sensi dell'Art. 6.4 dello statuto sociale, al consiglio di amministrazione come previsto dall'art. 2443 del Codice Civile.

Detto aumento, a pagamento come detto, precisa il presidente dovrà avvenire in una o più volte, per un importo massimo di euro 100.000 (centomila), oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della società, senza indicazione del valore nominale ed a godimento regolare, dovrà essere scindibile da esercitarsi in una o più tranche entro 5 (cinque) anni dalla delibera assembleare di conferimento della delega e dovrà essere offerto ad uno o più partners strategici e/o da utilizzare per future acquisizioni.

In conseguenza di ciò dovrà essere altresì prevista l'esclusione, o la limitazione, del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile.

Continuando nella sua esposizione il presidente sottolinea l'opportunità di conferire al consiglio di amministrazione una delega in termini ampi al fine di conseguire i maggiori vantaggi possibili quanto a flessibilità e rapidità di esecuzione così da poter cogliere, con adeguata tempestività, le più favorevoli condizioni per l'effettuazione di operazioni straordinarie in ordine alle quali, tenuto conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari, sia necessario agire con adeguata sollecitudine.

L'esecuzione, continua il presidente, totale o parziale della delega, è quindi finalizzata a facilitare lo sviluppo e il rafforzamento della crescita patrimoniale e finanziaria

della società, al fine soprattutto di sostenerne l'attività senza gravare sulla posizione finanziaria e patrimoniale della stessa e consentendo in tal modo il miglior sviluppo del proprio business anche mediante acquisizioni strategiche di operatori sinergici del settore sia in Italia che all'estero, nonché la necessaria velocità di crescita.

A questo punto, il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, attesta che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato e che la società non versa nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 Codice Civile.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale conferma le attestazioni del Presidente dell'Assemblea. A questo punto l'assemblea, terminata l'esposizione del presidente, a seguito di una breve ma articolata discussione,

DELIBERA

tenuto conto della percentuale di azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso, con le seguenti percentuali,

FAVOREVOLI 99,496% (novantanove virgola quattrocentonovantasei per cento)

CONTRARI nessuno

ASTENUTI nessuno

con voto espresso per alzata di mano,

- di aumentare il capitale sociale a pagamento delegandone l'esecuzione, ai sensi dell'Art. 6.4 dello statuto sociale, al consiglio di amministrazione come previsto dall'art. 2443 del Codice Civile.

- di prevedere che detto aumento, a pagamento come detto, possa avvenire in una o più volte, per un importo massimo di euro 100.000 (centomila), oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della società, senza indicazione del valore nominale ed a godimento regolare, sia scindibile e, qualora entro il termine di cui sopra l'aumento risulti sottoscritto per un importo inferiore ad euro 100.000 (centomila) il capitale sia aumentato limitatamente ad un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

- di prevedere altresì che detto aumento sia esercitato in una o più tranches entro 5 (cinque) anni dalla delibera assembleare di conferimento della delega e sia offerto ad uno o più partners strategici e/o utilizzato per future acquisizioni, anche mediante conferimento in natura;

- di limitare o escludere il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile;

- di stabilire che, nell'ambito della delega conferita, il Consiglio di Amministrazione possa determinare tanto le caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere che le condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso, incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in dipenden-

za delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, in modo da ridurre il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, sia il prezzo delle nuove azioni da emettere;

- di stabilire che per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione agli azionisti della Società, il Consiglio di Amministrazione possa determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni liberamente, così che il rapporto di assegnazione in opzione conseguirà automaticamente al numero di azioni che saranno emesse;

- di stabilire che per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire a terzi con esclusione del diritto di opzione, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni il Consiglio di Amministrazione debba tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità ed i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, ove applicabili;

- di stabilire che nel rispetto di quanto precede, in caso di aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, sarà comunque previsto un sovrapprezzo, e che il consiglio di amministrazione debba attenersi nell'esercizio della delega, ai criteri ed alle motivazioni illustrati che fissano principi esemplificativi, in particolare al fine di individuare i soggetti ai quali offrire gli strumenti finanziari eventualmente emessi ai sensi dei commi 4, primo periodo, e/o 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, fermo restando l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, ove applicabile.

L'assemblea delibera infine, dando altresì ulteriore mandato al consiglio di amministrazione di porre in essere tutti gli adempimenti e le operazioni necessarie all'esecuzione dell'aumento nei termini e nei limiti come sopra deliberati, di modificare l'articolo n.ro 6 dello statuto sociale relativo al capitale sociale, mediante l'aggiunta di un ulteriore comma, che sarà numerato con il numero 6.4, determinando conseguentemente la rinumerazione dei commi successivi, che reciti: *"L'assemblea straordinaria in data 19 dicembre 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della società, a pagamento ed in forma scindibile, per massimi nominali Euro 100.000 (centomila) oltre al sovrapprezzo mediante emissione in via scindibile di azioni a godimento regolare e senza indicazione del valore nominale da riservare esclusivamente a uno o più partners strategici e/o da utilizzare per future*

acquisizioni stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro 5 (cinque) anni detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data."

* * *

Passando ora al secondo punto all'ordine del giorno, di nuovo prende la parola il Presidente ed espone all'assemblea la proposta di un'aumento di capitale sociale per un importo massimo di euro 50.000 (cinquantamila), oltre ad eventuale sovrapprezzo, da destinare a favore di dipendenti e/o consulenti e/o collaboratori e/o consiglieri di amministrazione di Neosperience S.P.A. e delle sue controllate (anche future).

Per tale ragione l'aumento dovrà essere scindibile e pertanto da effettuarsi in una o più tranches, e anche a prezzi diversi, ed in considerazione dei beneficiari finali dell'aumento si dovrà prevedere anche in questo caso l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441 del Codice Civile, commi 5 e 8.

Continuando nell'esposizione il Presidente precisa come detto aumento dovrà essere effettuato, entro e non oltre 5 (cinque) anni dalla data della delibera assembleare, in una o più tranches come già detto, mediante l'emissione di un numero massimo di 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie della società, senza indicazione di valore nominale, e con godimento regolare.

Sottolinea altresì il presidente come la prefigurata esclusione del diritto di opzione sia una diretta conseguenza della finalità di fidelizzazione e di incentivazione di dipendenti, collaboratori, consulenti, consiglieri di amministrazione della società e delle società controllate, anche eventualmente future, ed in generale di chiunque possa collaborare alla crescita ed allo sviluppo della società.

Terminata quindi l'esposizione il presidente, nell'invitare l'assemblea a deliberare sul punto all'ordine del giorno messo in discussione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, attesta che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato e che la società non versa nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 Codice Civile. Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale conferma le attestazioni del Presidente dell'Assemblea. A questo punto l'assemblea al termine di un'esauriente discussione, chiesti e ottenuti maggiori chiarimenti sull'operazione illustrata dal presidente

DELIBERA

tenuto conto della percentuale di azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso, con le seguenti percentuali,

FAVOREVOLI 99,496% (novantanove virgola quattrocentonovantasei per cento)

CONTRARI nessuno

ASTENUTI nessuno

con voto espresso per alzata di mano,

- di aumentare il capitale a pagamento in una o più volte per un importo massimo di euro 50.000 (cinquantamila), oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di n.ro massimo di 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie della società Neosperience s.p.a., senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare, a servizio di uno o più piani di incentivazione riservati esclusivamente a dipendenti, collaboratori, consulenti, consiglieri di amministrazione di Neosperience S.P.A. e delle sue controllate anche future;

- di escludere, ritenendo di condividere le ragioni del deliberando aumento finalizzato alla crescita del business della società ed al coinvolgimento di risorse umane nel processo di creazione di valore della società stessa così attraendo auspicabilmente personale particolarmente qualificato, e ritenendo altresì del tutto esaurienti le motivazioni in proposito di cui all'esposizione del presidente, il diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 2441 del Codice Civile;

- di prevedere che il deliberato aumento sia scindibile, per cui qualora entro il termine di cui sopra l'aumento risulti sottoscritto per un importo inferiore ad euro 50.000 (cinquantamila) il capitale risulterà aumentato limitatamente ad un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

- di dare conseguente mandato al consiglio di amministrazione affinché ponga in essere tutti gli adempimenti e le operazioni necessarie all'esecuzione dell'aumento nei termini e nei limiti come sopra deliberati.

L'assemblea delibera infine, dando altresì ulteriore mandato al consiglio di amministrazione di modificare l'articolo n.ro 6 dello statuto sociale relativo al capitale sociale, mediante l'aggiunta di un ulteriore comma, che sarà numerato con il numero 6.5, determinando conseguentemente la rinumerazione dei commi successivi, che reciti: *"L'assemblea straordinaria in data 19 dicembre 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della società, a pagamento ed in forma scindibile, per massimi nominali Euro 50.000 (cinquantamila) oltre al sovrapprezzo mediante emissione in via scindibile di n.ro massimo di 500.000 (cinquecentomila) azioni a godimento regolare, senza valore nominale, da riservare esclusivamente a favore di dipendenti e/o consulenti e/o collaboratori e/o consiglieri di amministrazione di NEOSPERENCE S.P.A. e delle sue controllate (anche future), stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro 5 (cinque) anni, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data."*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la assemblea si chiude alle ore 17 (diciassette) e mi-

nuti 10 (dieci).

Il comparente mi presenta quindi il testo aggiornato dello statuto sociale, che qui si allega sotto la **lettera "B"**.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Il comparente, avendone i requisiti di legge, mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su quattro fogli per quindici facciate e quanto si contiene della presente sedicesima, è stato da me letto alla parte che lo approva e, con me Notaio, lo sottoscrive alle ore 17 (diciassette) e minuti 10 (dieci).

In originale firmato:

Dario Patrizio MELPIGNANO

Gianluigi CISOTTO Notaio

NEOSPERIENCE S.p.A.

Sede In: via Orzinuovi n. 20 - 25100 - BRESCIA (BS)

Codice fiscale: 02792030989


Capitale sociale: 726.220,200

Situazione depositi assembleari per Intermediario

SITUAZIONE DEI DEPOSITI AL 17/12/2019
Operazione speciale 301220873 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria - Unica convocazione 19/12/2019

| COD. CONT. | % QUOTA POS. | N. FIDUCIARIO ANNUO | DATA RILASCIO | COGNOME / DENOM. | NOME | QTA | % | DATA NASC. | GESTORE | LOGO/MASC. | INDG | DIP. | COD. FED. | P. IVA | TIP. VINC. BEN. | DESCR. VINC. BEN. | DATI BENEFICIARI |
|---|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|------------|-----------------|------|----------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|
| IT0005351496 - Azione - ordinaria - NEOSPERIENCE SPA AZIONI ORDINARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30383 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. | | | | | | 56.000 | 0,77 | | | | | | | | | | |
| | | 0000270 | 16/12/2019 | ADLER | DICKER JEAN JACQUES | 56.000 | 0,77 | 0205/1955 | | EUANDA | 000000000042413 | | 02100000000000000000 | | | | |
| 60014 - BISS | | | | | | 170.500 | 2,35 | | | | | | | | | | |
| | | 0002297 | 13/12/2019 | MCRIOCUOTTI | MASSIMILIANO | 170.500 | 2,35 | 0288/1948 | | UDINE | 005027546 | | 00000000000000000000 | 0101200000 | | | |
| 63111 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. | | | | | | 3.521.296 | 48,49 | | | | | | | | | | |
| | | 00001011 | 16/12/2019 | NEOS SRL | | 3.502.946 | 48,25 | | | | | | | | | | |
| | | 00001030 | 16/12/2019 | NEOSPERIENCE S.P.A. | | 18.350 | 0,25 | | | | | | | | | | |
| IT0005351496 - Azione - ordinaria - NEOSPERIENCE SPA AZIONI ORDINARIE | | | | | | 3.747.850 | 51,61 | | | | | | | | | | |
| TOTALE AZIONI DEPOSITATE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero depositanti: 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stefano Rossi



Allegato "A"
 al Rep. N° 136572/2534P
 del 16/12/2019
 NOTAIO G. CISOTTO



STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata: "NEOSPERIENCE S.p.A.".

Articolo 2

Sede

2.1 La società ha sede in Brescia.

2.2 Con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituiti e soppressi, anche all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3

Domicilio

3.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 4

Oggetto

4.1 La società ha per oggetto le seguenti attività, sia in Italia che all'estero:

- la consulenza nel campo dell'organizzazione aziendale, dei sistemi di qualità e dell'innovazione dei processi gestionali, la progettazione, la messa in opera e la gestione operativa di sistemi informativi, telematici e di automazione industriale, ivi compresa la formazione del personale richiesto da tale attività;
- la consulenza per il coordinamento tecnico ed amministrativo;
- la realizzazione e la commercializzazione di prodotti per l'informatica, la telematica e l'automazione industriale.

4.2 La società, nei limiti ed ai sensi della vigente legislazione, può compiere ogni altra operazione necessaria ed utile per il miglior raggiungimento dello scopo sociale prevalente, purché direttamente ad indirettamente ad esso attinente o funzionalmente connessa con la sua realizzazione.

4.4 Resta esplicitamente esclusa ogni attività di carattere fiduciario, di raccolta del risparmio, di esercizio del credito, di collocamento del risparmio, di collocamento sul mercato di strumenti finanziari come esercizio di attività professionale nei confronti del pubblico e di tutte le altre attività comunque riservate per legge.

4.5 La società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni

commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, contrarre mutui, rilasciare avalli, fideiussioni, cauzioni e qualsiasi altra garanzia, anche reale, anche a favore di terzi nonché assumere, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, partecipazioni o interessenze in società o imprese italiane ed estere, nei limiti di cui all'art. 2361 del Codice Civile.

Articolo 5

Durata

5. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

Articolo 6

Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 646.365,00 ed è diviso in numero 6.463.650 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale.

6.2 L'assemblea straordinaria in data 30 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per l'importo complessivo di nominali Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto riservato all'offerta volta alla negoziazione delle azioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia" e "Borsa Italiana"), con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2019.

6.3. L'assemblea straordinaria in data 30 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di nominali Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, in quanto riservato in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei Warrant emessi subordinatamente all'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società sull'AIM Italia, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare, in ragione di 1 (una) azione ordinaria ogni n. 1 (un) Warrant posseduto, con termine finale di sottoscrizione fissato al 30 novembre 2021.

6.4 L'assemblea straordinaria in data 19 dicembre 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della società, a pagamento ed in forma scindibile, per massimi nominali Euro 100.000 (centomila) oltre al sovrapprezzo mediante emissione in via scindibile di azioni a godimento regolare e senza indicazione del valore nominale da riservare esclusivamente a uno o più partners strategici e/o da utilizzare per future acquisizioni stabilendo che ove non integralmente

sottoscritto entro 5 (cinque) anni detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

6.5 L'assemblea straordinaria in data 19 dicembre 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della società, a pagamento ed in forma scindibile, per massimi nominali Euro 50.000 (cinquantamila) oltre al sovrapprezzo mediante emissione in via scindibile di n.ro 500.000 (cinquecentomila) azioni a godimento regolare, senza valore nominale, da riservare esclusivamente a favore di dipendenti e/o consulenti e/o collaboratori e/o consiglieri di amministrazione di NEOSPERIENCE S.P.A., stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro 5 (cinque) anni, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

6.6 L'assemblea può attribuire agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della relativa deliberazione.

6.7 Le azioni hanno uguale valore. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.

6.8 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il "TUF").

6.9 La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

6.10 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

6.11 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.

Articolo 7

Strumenti finanziari

7.1 La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8

Obbligazioni

8.1 La società può emettere obbligazioni, nominative o al

portatore, anche convertibili e "cum warrant" o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.

8.2 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile e/o warrants.

Articolo 9

Patrimoni destinati

9.1 I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter del Codice Civile.

9.2 Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis lettera b) del Codice Civile.

Articolo 10

Finanziamenti e conferimenti

10.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

10.2 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

11.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili.

11.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente.

11.3 Qualora, in dipendenza della quotazione o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti di emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Articolo 12

Recesso

12.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

Articolo 13

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

13.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento

negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo del Codice Civile.

Articolo 14

Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

14.1 A partire dal momento in cui, e sintantoché, le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (di seguito, la "**Disciplina Richiamata**") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "**Consob**") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106, 108, 109 e 111 TUF).

14.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "**Panel**". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

14.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

14.4 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

14.5 Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

14.6 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica.

14.7 Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo

diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

14.8 La società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto.

14.9 Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

Articolo 15

Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

15.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "**Disciplina sulla Trasparenza**" come definita nel Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("**Regolamento Emittenti AIM Italia**"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

15.2 Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga le, superi le o scenda al di sotto delle, soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale Partecipazione Significativa (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza.

15.3 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

Articolo 16

Convocazione e luogo dell'assemblea

16.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in

conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.

16.2 L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

16.3 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

16.4 L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.

16.5 L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24 Ore", "Corriere della Sera".

16.6 Qualora e sino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea può essere convocata mediante raccomandata a mano controfirmata dall'interessato per ricevuta ovvero plico raccomandato A.R. o telegramma o fax o messaggio di posta elettronica ricevuti da soci, amministratori e sindaci della società almeno otto giorni prima dell'assemblea.

16.7 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Articolo 17

Assemblea totalitaria

17.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo art. 22) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

17.2 Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

17.3 Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.

17.4 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18

Competenze dell'assemblea ordinaria

18.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

18.2 Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia salva diversa previsione del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Articolo 19

Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 20

Quorum assembleari

20.1 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria possono essere convocate in prima, seconda o in ulteriori convocazioni.

20.2 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

20.3 I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Articolo 21

Intervento all'assemblea

21.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e

all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. In dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia, la legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. E' fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.

21.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 22

Assemblea in teleconferenza

22.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,

ricevere e trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 23

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

23.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

23.2 Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

23.3 Il Presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

23.4 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

23.5 Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Articolo 24

Assemblee speciali

24.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 25

Amministratori

25.1 Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

25.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 26

Consiglio di Amministrazione

26.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un

minimo di 3 (tre) amministratori ad un massimo di 9 (nove) membri.

26.2 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della relativa durata in carica.

26.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

26.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

26.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

26.6 Le liste, corredate del *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

26.7 Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

26.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.9 Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

26.10 Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei

componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

26.11 Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

26.12 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.13 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

26.14 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

26.15 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

26.16 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

26.17 Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 27

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

27.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o

altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

27.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

27.3 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

27.4 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.

Articolo 28

Quorum consiliari

28.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

28.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, salvo diverse previsioni di legge.; in caso di parità di voti prevarrà la volontà espressa da chi presiede la riunione.

28.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 29

Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

29.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

29.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

29.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 30

Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

30.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Articolo 31

Sostituzioni degli amministratori

31.1 Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile.

Articolo 32

Decadenza degli amministratori

32.1 Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

32.2 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 33

Poteri di gestione dell'organo amministrativo

33.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

33.2 Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 2365, secondo comma, Codice Civile.

33.3 Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 34

Delega di attribuzioni

34.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i

criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

34.2 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.

34.3 Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

34.4 Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

34.5 L'organo amministrativo può nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri.

Articolo 35

Comitato esecutivo

35.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

35.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

35.3 Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36

Compensi degli amministratori

36.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

36.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.

36.3 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

36.4 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

36.5 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 37

Rappresentanza

37.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di

Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al Vice-Presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.

37.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Articolo 38

Collegio Sindacale

38.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.

38.2 La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

38.3 Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

38.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

38.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

38.6 Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

38.7 Le liste, corredate del *curriculum* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

38.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati

nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.

38.9 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

38.10 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma precedente.

38.11 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti Sindaci Effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci Supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nella lista presentata.

38.12 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

38.13 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

38.14 In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei Sindaci Effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

38.15 In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

38.16 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

38.17 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai Sindaci Effettivi spetta il

compenso stabilito dall'assemblea.

38.18 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o teleconferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 39

Revisione legale dei conti

39.1 La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 40

Bilancio e utili

40.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.

40.2 Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

40.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

Articolo 41

Scioglimento e liquidazione

41.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

41.2 Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

In originale firmato:

Dario Patrizio MELPIGNANO

Gianluigi CISOTTO Notaio